



Comune di Misilmeri

Città Metropolitana di Palermo

\* \* \*

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA  
RIPARTIZIONE DEL FONDO "INCENTIVI PER FUNZIONI  
TECNICHE" art. 113 del D.Lgs 50/2016**

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 così come recepito nel territorio della Regione Siciliana dall'art.24 della L.R. 17 maggio 2016, n.8.

**Art.1**

**Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 113 comma 3, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 (di seguito denominato semplicemente «codice»), così come recepito nel territorio della Regione siciliana dall'art. 24 della L.R. 17 maggio 2016, n. 8.
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo di "*incentivo per le funzioni tecniche*" di cui al comma 2 del predetto art.113. Al predetto fondo sono destinate apposite risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli appalti di lavori, servizi e forniture, inseriti negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione di questa Amministrazione appaltante.
3. Le risorse finanziarie di cui al predetto fondo sono modulate sull'importo di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, posti a base di gara, per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti di questa Amministrazione esclusivamente per le attività di:
  - a) responsabile unico del procedimento (RUP);
  - b) programmazione della spesa per investimenti;
  - c) verifica preventiva dei progetti per lavori ed elaborati per procedure di acquisizione di forniture e servizi;
  - ci) predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici;
  - e) direzione dei lavori, ovvero direzione dell'esecuzione (quest'ultimi: per i servizi e forniture);
  - f) coordinamento in materia di salute e di sicurezza (direttore operativo) e ispettori di cantiere nonché collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità (quest'ultimi: per i servizi e forniture);
  - g) collaudo statico (ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei

ky

- documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.);  
nonché dei collaboratori delle predette figure, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile di Area.
4. Il Comune di Misilmeri non dispone di personale con qualifica dirigenziale, e pertanto non si applica quanto previsto al comma 3, ultimo periodo del predetto art. 113.
  5. Rientrano nell'ambito applicativo del presente Regolamento le attività di esecuzione del contratto inerenti:
    - a) *lavori*, intesi come le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
    - b) *opera*, quale il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle difesa e di presidio ambientale, di presidio agronomico e forestale, paesaggistica e di ingegneria naturalistica;
    - c) *forniture*, appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti;
    - d) *servizi*, appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi.
  6. I costi per le assicurazioni per le funzioni svolte dal personale individuato al successivo art. 3 comma 2, sono ad esclusivo carico dell'Amministrazione Comunale e/o, ove non diversamente regolato, dal soggetto finanziatore. Detti costi non possono gravare sul "*incentivo per le funzioni tecniche*" di cui al comma 2, del predetto art.113.

## **Art.2**

### **Costituzione del fondo per l'incentivazione e l'innovazione**

1. Considerato che il fondo per incentivare le funzioni tecniche è costituito da risorse finanziarie in misura non superiore al 2% a carico degli stanziamenti previsti per la realizzazione di singoli appalti di lavori, servizi e forniture, inseriti negli stati di previsione della spesa o nel bilancio di previsione della Amministrazione appaltante, e che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti con la deliberazione n. 33/CONTR/2010 del 30 giugno 2010, anche l'**IRAP** grava sui detti stanziamenti ed in particolare detta imposta deve essere prima imputata al suddetto fondo incentivante, restando all'interno del suddetto tetto del 2%, e poi successivamente decurtata per essere versata direttamente dall'ente quale proprio onere, le percentuali vengono fissate come segue:
  - a) opera o lavoro, servizio, fornitura, di qualsiasi importo:
    - a.1) fondo incentivante: 2,00% di cui:
      - a.2) risorse da destinare agli acquisti di cui all'art. 113 comma 4 del DLgs 50/2016: 0,40%;
      - a.3) risorse onnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premialità, oneri previdenziali ed assistenziali, IRAP): 1,60%;
2. In considerazione del fatto che, in caso di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, a norma dell'art. 113, comma 4, primo periodo, è esclusa la destinazione di parte del fondo di cui al comma I del presente articolo, all'acquisto dei beni, strumentazioni e tecnologie di cui al medesimo comma, la percentuale relativa alle risorse onnicomprensive da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche (premialità, oneri previdenziali ed assistenziali, IRAP), resta fissata in: 2,00%;
4. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto

dell'opera o lavoro o fornitura o servizio.

5. L'ammontare del fondo per l'incentivazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

### **Art.3**

#### **Ripartizione del fondo di incentivo per le funzioni tecniche**

1. Le risorse finanziarie da destinare all'incentivo delle funzioni tecniche, confluite nel fondo di cui all'articolo precedente, sono ripartite, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura, con le modalità ed i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente Regolamento, tra le figure di cui al seguente comma 2.
2. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
  - a) il responsabile unico del procedimento (RUP);
  - b) il personale incaricato della direzione lavori;
  - c) il personale incaricato della direzione della esecuzione del contratto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi;
  - d) per i lavori e le opere, il personale incaricato del coordinamento in materia di salute e di sicurezza in fase di esecuzione (direttore operativo) e ispettori di cantiere, nonché delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della redazione del certificato di regolare esecuzione - quest'ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'articolo 102, comma 8, del Dlgs 50/2016, per i quali il certificato di collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori;
  - e) per i servizi e le forniture, il personale incaricato della redazione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione - quest'ultimo nei casi espressamente individuati dal decreto di cui all'articolo 102, comma 8, del Dlgs 50/2016, per i quali il certificato di verifica di conformità può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento su richiesta del direttore dell'esecuzione, se nominato;
  - f) il personale incaricato delle operazioni di collaudo statico;
  - g) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile unico del procedimento, nonché 5 all'attività di direzione dei lavori e alla relativa contabilizzazione;
  - h) i collaboratori (tecnici e amministrativi) che partecipano mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del responsabile unico del procedimento, nonché all'attività di direzione dell'esecuzione del contratto e alla relativa contabilizzazione nell'ambito di procedure di acquisizione di forniture e servizi.
3. Le restanti risorse di cui all'art.2, ad esclusione di quelle derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, sono destinate all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzata per l'attivazione presso l'Ente di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

### **Art.4**

## Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento, destinata alle figure di cui al comma 2 dell'art. 3, viene ripartita tra i dipendenti interessati come segue:
  - a) il 40 % al Responsabile Unico del Procedimento di cui alla lett. a) del comma 2, dell'art. 3 del presente Regolamento, secondo le seguenti aliquote:
    - I: 0,10 per le attività svolte relativamente alla fase di programmazione dei lavori fino all'avvenuto finanziamento dell'opera, servizio o fornitura di che trattasi;
    - II: 0,30 per le attività svolte relativamente alla fase progettuale di lavori od opere sino all'approvazione del progetto, ovvero, per i servizi e le forniture, relativamente alla fase di predisposizione degli elaborati ed atti tecnico-amministrativi sino alla emanazione della determinazione a contrarre di cui all'art.32, comma 2, del D.Lgs 50/2016;
    - III: 0,10 per le attività svolte sino alla fase dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto o affidamento;
    - IV: 0,45 per le attività svolte nella fase di esecuzione del contratto per lavori od opere, servizi e forniture;
    - V: 0,05 per le attività svolte nella fase di collaudo tecnico-amministrativo, per i lavori, o di verifica di conformità, per i servizi e le forniture, ovvero, ricorrendo i presupposti di legge, per la redazione della certificazione di regolare esecuzione;
  - b) il 35 % al personale tecnico o al personale incaricato di cui alle lett. b) c) e d) del comma 2, dell'art. 3 del presente Regolamento (personale incaricato della direzione lavori; personale incaricato della direzione della esecuzione del contratto per le procedure di acquisizione di forniture e servizi) in proporzione agli importi degli Stati Avanzamento Lavori (SAL) emessi, nonché coordinatore in materia di salute e di sicurezza (direttore operativo) e ispettori di cantiere. Sarà cura del Responsabile dell'Area stabilire le percentuali spettanti alle diverse figure nel provvedimento di nomina;
  - c) il 5 % al personale tecnico o al personale incaricato di cui alle lett. e) ed f) del comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento (personale incaricato delle operazioni di redazione della certificazione di regolare esecuzione o del collaudo tecnico-amministrativo, e delle operazioni di verifica della conformità per forniture e servizi);
  - d) il 20 % ai collaboratori (tecnici e amministrativi) di cui alle lett. g) ed h) del comma 2 dell'art. 3 del presente Regolamento, secondo le aliquote e le fasi di cui al comma 1, lett. a), punti I, II, III e IV e lett. b) del presente articolo, in riferimento anche a quanto previsto dal comma 5, del «codice».
2. Il Responsabile dell'Area, prima dell'avvio della fase esecutiva, conferisce gli incarichi e individua nominativamente i collaboratori, provvedendo anche a ripartire, tra i soggetti eventualmente coinvolti nelle medesime attività o prestazioni, le percentuali di partecipazione di cui al comma 1. Egli, con provvedimento motivato, può modificare o revocare gli incarichi, disponendo, contestualmente, in ordine alle conseguenze derivanti sulle quote di partecipazione individuale originariamente previste.
3. I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale del ruolo tecnico che, di volta in volta, partecipa alla redazione dei vari elaborati o al compimento di specifiche attività di natura tecnica. Il Responsabile Unico del Procedimento, per il carattere eterogeneo dei compiti che gli sono affidati, può avvalersi anche di collaboratori appartenenti al ruolo del personale amministrativo, purché in possesso delle necessarie esperienze e competenze professionali.
4. In ogni caso, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a soggetti esterni all'Ente, costituiscono economie. La quantificazione delle quote da devolvere in

economia è determinata con provvedimento del Responsabile dell'Area, nel quale il valore di tale devoluzione deve trovare analitica motivazione con riguardo alla percentuale delle prestazioni non assegnate al personale interno.

5. I compensi di cui al comma 1 sono riconosciuti, in ragione delle prestazioni effettivamente compiute.

#### **Art.5**

#### **Modalità di corresponsione dell'incentivo**

1. Tenuto conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, nonché dell'effettivo rispetto, in fase di esecuzione del contratto, dei tempi e dei costi previsti, la corresponsione dell'incentivo è effettuata dal dirigente competente, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, attestante l'accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati.
2. Non hanno comunque diritto a percepire il compenso incentivante il Responsabile Unico del Procedimento, i dipendenti incaricati delle attività tecniche previste dal presente regolamento, nonché i loro collaboratori tecnici o amministrativi, per la comprovata violazione degli obblighi posti a loro carico o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza. Tale violazione dovrà risultare dalla medesima relazione di cui al comma 1 e dovrà fare seguito a regolare contraddittorio con i dipendenti interessati.
3. L'accertamento potrà considerarsi positivo se tutte le attività siano state correttamente svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati. In tal caso è disposta la corresponsione dell'incentivo, nei valori previsti.
4. L'accertamento potrà considerarsi parzialmente positivo se tutte le attività siano state svolte, ma con ritardi la cui responsabilità sia imputabile ai dipendenti incaricati, non superiori al 20% dei tempi assegnati o nel caso in cui si siano rilevati lievi errori o mancanze nello svolgimento delle attività di competenza, che comunque possano aver comportato aumenti in variante dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo nei limiti di quanto consentito dalla norma. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, il Responsabile dell'Area predispose la relazione di cui al comma 1 prevedendo la decurtazione degli incentivi ai dipendenti coinvolti commisurata alla dimensione del ritardo o degli errori o mancanze rilevate. Le somme decurtate sono devolute in economia.
5. L'accertamento è da considerarsi negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo siano state, ma con ritardi, imputabili a dipendenti incaricati, superiori a quelli indicati al comma 4 o con gravi errori o mancanze degli stessi. In tal caso, effettuato il necessario contraddittorio con gli interessati, e fatte salve le valutazioni in ordine alle eventuali responsabilità disciplinari, amministrative e contabili, il Responsabile dell'Area, se si tratta di ritardi o mancanze imputabili a dipendenti incaricati, dispone di non corrispondere alcun compenso ai dipendenti coinvolti, devolvendo le relative somme in economia.
6. Qualora tra i dipendenti interessati alla corresponsione degli incentivi dovessero figurare anche i responsabili di Area, concorrerà alla redazione e alla sottoscrizione della relazione del comma 1 il Responsabile di altra Area individuato come sostituto nel provvedimento di nomina.
7. In ogni caso, gli incentivi di cui al presente Regolamento, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

## **Art.6**

### **Utilizzo delle risorse del fondo destinate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie**

1. Il venti per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. Con gli atti di programmazione economico-finanziaria e gestionale, l'Ente individua la tipologia degli acquisti e i relativi ambiti di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1. Nella programmazione assumono priorità gli acquisti disposti dal R.U.P. dell'opera nell'ambito conferito per l'opera stessa.

## **Art.7**

### **Termini**

1. I termini per la direzione della esecuzione del contratto coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori, servizi, forniture; i termini per il collaudo o della certificazione di conformità coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice dei Contratti e dalle relative norme regolamentari.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 106, comma 1, lettere a), b), c) e d) del «codice».

## **Art.8**

### **Norme finali, disciplina transitoria ed entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento si applica per le procedure di realizzazione di lavori ed opere, di acquisizione di forniture e servizi, la cui procedura di affidamento sia stata espletata ai sensi del D.Lgs. 50/2016, ancorchè avviate prima dell'adozione del presente Regolamento
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche se le attività in esso contemplate vengano svolte, per conto dell'amministrazione, nell'ambito di accordi di programma, convenzioni, consorzi, unioni o in favore di altri soggetti controllati o partecipati.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme e ai regolamenti vigenti nell'Ente.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue all'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi contestualmente abrogate le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

## ALLEGATO A

### Art.113(Incentivi per funzioni tecniche)

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli appalti di lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal responsabile del servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. **Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.** Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.